

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2021) 05-02-2021, n. 4677

Fatto Diritto P.Q.M.

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)

CASSAZIONE PENALE

Ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/09/2016 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 settembre 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crema in data 10 dicembre 2012, ha rideterminato la pena irrogata a M.L.M. per il reato di cui alla L. 54 del 2006, art. 3.

2. Ha proposto ricorso il M. tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla L. n. 54 del 2006, art. 3.

Rileva che la Corte aveva erroneamente ritenuto configurabile il reato a fronte di pagamenti parziali, in assenza di una verifica che la condotta avesse inciso sulla disponibilità di mezzi economici, tanto più con riguardo ad un lasso di tempo di un solo anno.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla oggettiva incapacità economica di provvedere.

Contesta la valutazione della Corte in merito alla mancata prova della situazione di impossibilità, ribadendo gli elementi dai quali tale elemento avrebbe dovuto desumersi.

Indebitamente era stata qualificata come transitoria la situazione di difficoltà economica del ricorrente e senza specifica motivazione era stata respinta la richiesta di integrazione probatoria.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata estromissione della parte civile, tardivamente costituitasi, e in ordine alla carenza dei presupposti per la costituzione e alla difformità tra chiesto e pronunciato.

Avrebbe dovuto ritenersi inidonea agli effetti dell'art. 122 c.p.p. la procura in calce all'originario atto di costituzione, essendo irrilevante la successiva modifica, tardivamente intervenuta dopo la verifica della costituzione delle parti.

Inoltre avrebbe dovuto rilevarsi che la parte civile si era costituita in proprio e non in nome dei figli minori, cosicché la domanda risarcitoria era avulsa dalla contestata condotta.

Ed ancora, le gravi inesattezze contenute nel petitum della parte civile erano state indebitamente qualificate come errori materiali, essendo in realtà incerti i motivi che fondavano le conclusioni, l'autorità cui erano rivolte, i fondamenti dei danni materiali e morali.

2.4. Con il quarto motivo denuncia l'intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla sentenza impugnata, a decorrere dall'aprile 2010.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis c.p., non si fonda sulla mancata prestazione di mezzi di sussistenza ma sulla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché il relativo importo costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato di operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (sul punto Sez. 6, n. 16458 del 5/4/2011, B., Rv. 250090).

D'altro canto sulla base della stessa impostazione difensiva risulta che nell'arco di tempo preso in considerazione dal capo di imputazione i versamenti non furono integrali, ciò che è stato correttamente valutato dalla Corte a prescindere dalle ulteriori verifiche difensivamente richieste.

Nè potrebbe formularsi, come ipotizzato nel ricorso, in relazione agli importi non versati un giudizio di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., giacché nel caso di reiterati inadempimenti il reato, pur unitariamente valutabile, deve essere qualificato come abituale o a consumazione prolungata (Sez. 6, n. 22523 del 1/7/2020, P., Rv. 279563; Sez. 6, n. 11780 del 21/1/2020, P., Rv. 27872277), risultando dunque incompatibile con l'applicazione della speciale causa di non punibilità.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto genericamente formulato e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, ciò che esula dallo scrutinio di legittimità.

Ed invero il ricorrente ha riproposto le deduzioni difensive incentrate sull'impossibilità di adempiere, facendo riferimento agli elementi probatori dai quali la stessa avrebbe dovuto desumersi, ma omettendo di confrontarsi con le specifiche valutazioni della Corte, che, reputando inconferenti le ulteriori doglianze, ha fondato il proprio giudizio sulle risultanze reddituali del ricorrente, ritenute compatibili con il versamento delle somme previste, al di là di congiunture sfavorevoli.

Il motivo di ricorso non si confronta con tale profilo della motivazione, risultando dunque aspecifico. Parimenti generica è altresì la doglianza relativa alla mancata ammissione di ulteriori prove, di cui è non stata in alcun

modo indicata la consistenza e la valenza, al fine di incidere sul giudizio formulato dalla Corte e di colmare eventuali lacune.

3. Il terzo motivo è in varia guisa manifestamente infondato.

3.1. Deve invero rimarcarsi come l'assunto dell'inidoneità della procura originariamente rilasciata muova dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 122 c.p.p., mentre non è stata considerata l'ipotesi della personale costituzione di Z.I., col ministero di difensore, munito di procura rilasciata in calce ai sensi dell'art. 100 c.p.p., tanto più significativa in ragione dell'effettiva presenza in udienza della parte.

Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che la procura non esige formule sacramentali e che la specifica volontà della parte può desumersi anche da espressioni incomplete, rese inequivoche dallo specifico contesto (sul punto Sez. 4, n. 3445 del 11/9/2019, Piazza, Rv. 278026).

E comunque, essendo incontestata l'astratta idoneità della procura rilasciata dalla parte presente in udienza, deve ritenersi che la costituzione, commisurata a tale diversa fase, non potesse comunque reputarsi tardiva: va infatti rimarcato come sulla base di un orientamento giurisprudenziale da tempo affermatosi, "il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., comma 1" (Sez. 5, n. 29394 del 10/5/2019, Zamboni, Rv. 276900; Sez. 6, n. 16394 del 20/2/2018, Z., Rv. 272984).

Ne discende che, poichè al momento della nuova costituzione in udienza, il Giudice non aveva ancora definito il tema della regolare costituzione delle parti, provvedendo sull'eccezione sollevata dalla difesa, il termine al riguardo previsto non avrebbe potuto dirsi ormai superato.

3.2. Per il resto deve sottolinearsi come al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell'omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate al mantenimento dei figli minori, somme di cui il coniuge affidatario è comunque creditore (sul punto Sez. 6, n. 38611 del 12/4/2018, M., Rv. 274102; Sez. 6, n. 51913 del 17/10/2017, P., Rv. 271711).

In tale prospettiva risultano corrette le valutazioni della Corte che non solo ha confermato la legittimazione della Z., ma anche ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile.

Sono infine generiche, in assenza di qualsivoglia specifica illustrazione dei vizi lamentati, le ulteriori deduzioni difensive in merito all'improprio tenore delle conclusioni della parte civile, dovendosi comunque aver riguardo al concreto contesto dell'azione civile esercitata in questo specifico processo, circostanza tale da legittimare il giudizio della Corte in ordine alla ravvisabilità di meri errori materiali.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Ed invero il termine di prescrizione non era decorso al momento della sentenza di appello, cosicchè, stante l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, non può prendersi utilmente in considerazione l'ulteriore periodo trascorso, da ritenersi in concreto inconfidente (sul punto Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.